



LEGA PRO

COMUNICATO N. 52/DIV – 31 OTTOBRE 2024

52/184

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 30 OTTOBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 30 Ottobre 2024

12^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

LECCO	ALCIONE MILANO	1-0
PADOVA	RENATE	1-0
TRIESTINA	ALBINOLEFFE	1-1
UNION CLODIENSE	FERALPISALO'	0-1

GIRONE B

ASCOLI	CAMPOBASSO	1-1
MILAN FUTURO	PINETO	0-2
PESCARA	PONTEREDA	2-1
TORRES	PERUGIA	2-1
VIRTUS ENTELLA	LUCCHESI	0-0

GIRONE C

AZ PICERNO	GIUGLIANO	1-3
TRAPANI	AVELLINO	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 30 OTTOBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, AVELLINO, LECCO, PESCARA, TORRES, TRAPANI e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);



considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, undici petardi e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze e, al termine della gara, un ulteriore petardo all'esterno degli spogliatoi, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 1° minuto del primo tempo, un petardo sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. al 43° minuto del primo tempo, in occasione del goal realizzato dalla squadra avversaria, un bicchiere di carta pieno di liquido sul terreno di gioco;

3. durante tutto il secondo tempo, circa trenta bicchieri di plastica pieni di liquido in direzione della porta della squadra avversaria, di cui circa una ventina si fermavano fuori dal terreno di gioco vicino la porta, e circa una decina all'interno del terreno di gioco (questi ultimi venivano lanciati fuori dal portiere della squadra avversaria) senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, e, al 10° e 50° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

RENATE per avere i propri tesserati danneggiato parti dei servizi igienici dello spogliatoio loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

TRIESTINA

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 37° e 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte;

B) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.

Misura della sanzione in cumulo giuridico [€ 100,00 per la condotta sub A) e € 200,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **14 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

FRACCHIOLLA DOMENICO (GIUGLIANO)

per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto abbandonava l'area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti e, per aver tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale in quanto pronunciava frasi irrispettose nei confronti degli stessi per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 NOVEMBRE 2024**

ANTONINI VALERIO (TRAPANI)

A) per avere, al momento della segnalazione da parte del IV Ufficiale del tempo di recupero, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, scendeva dalla Tribuna e, portandosi nei pressi della panchina della propria squadra (nonostante non fosse inserito in distinta), si avvicinava al IV Ufficiale e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irrispettose e offensive per contestarne l'operato;

B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, al termine della gara, si introduceva nel recinto di gioco e proferiva frasi irrispettose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,

comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il ruolo apicale ricoperto dall'ANTONINI (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIANA AIMO

(FERALPISALO')

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1 e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall'area tecnica a gioco in svolgimento e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ZAULI LAMBERTO

(PERUGIA)

ARONICA SALVATORE

(TRAPANI)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENSO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 NOVEMBRE 2024**

SALA SALVATORE

(TRAPANI)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto si introduceva sul terreno di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose e offensive nonché una frase blasfema ripetuta più volte, per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LLANO MASSA MANUEL TADEO (AVELLINO)

A) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante l'esultanza per la segnatura di una rete, si avvicinava a quest'ultimo stringendogli il collo con la mano per circa due secondi con lieve entità;

B) dopo il provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, si avvicinava all'Allenatore avversario creando così un ulteriore clima di tensione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da un'azione di gioco) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COUBIS ANDREI (MILAN FUTURO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PRETATO MATTIA (PONTEDERA)
VASSALLO FRANCESCO (RENATE)
KARIC NERMIN (TRAPANI)
CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALAGNA MANUEL (ASCOLI)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (AZ PICERNO)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
PIEROZZI EDOARDO (PESCARA)
SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)
DEL CARRO ANDREA (RENATE)
SALVI MATTEO (UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

AGOSTINELLI MATTIA (ALBINOLEFFE)
BARONI RICCARDO (ALBINOLEFFE)
BAGATTI NICCOLO (ALCIONE MILANO)
QUARANTA DANILO (ASCOLI)
GILLI MATTEO (AZ PICERNO)
CELESIA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)
BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO')
JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO (MILAN FUTURO)
CRISSETIG LORENZO (PADOVA)
DE MARCO ANTONINO (PESCARA)
TONTI ALESSANDRO (PINETO)
GAGLIARDI LORENZO (PONTEDERA)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (II INFR)

MAURIZII EMANUELE	(ASCOLI)
GORI GABRIELE	(AVELLINO)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO	(AVELLINO)
SANTI PIETRO	(AZ PICERNO)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
BORTOLUSSI MATTIA	(PADOVA)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
FISCHNALLER MANUEL	(TORRES)
CARRARO FEDERICO	(TRAPANI)
KIYINE SOFIAN	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORGHINI DIEGO	(ALBINOLEFFE)
BERNARDOTTO GABRIELE	(AZ PICERNO)
BIGONZONI DEL GIOV MICHELE	(CAMPOBASSO)
LOMBARI ANDREA	(CAMPOBASSO)
MONDONICO DAVIDE	(CAMPOBASSO)
PILATI ALESSANDRO	(FERALPISALO')
RUSSO DANILO	(GIUGLIANO)
WELBECK MASEKO NANA ADDO	(LUCCHESI)
PERROTTA MARCO	(PADOVA)
PLAIA MATTEO GIUSEPPE	(PERUGIA)
SEGHETTI ALESSANDRO	(PERUGIA)
MAGGINI FILIPPO	(PONTEDERA)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(TORRES)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 31 Ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani